



A.S.Far.M.

*Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)*

Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari

P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65

Indirizzo [e@mail](mailto:amministrazione@asfarm.it) : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it

**Regolamento per la gestione delle
segnalazioni di illeciti o altre irregolarità
in ambito aziendale
approvato con deliberazione Cda 27/2021**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI
ILLECITI O IRREGOLARITÀ IN AMBITO AZIENDALE**

Art. 1 – Finalità del regolamento

Il regolamento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo quello di disciplinare le modalità di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità.

Art. 2 – Chi può segnalare l'illecito

Possono inviare segnalazioni le seguenti categorie di soggetti:

- a) il personale dipendente di A.S.Far.M.;
- b) il personale somministrato presso A.S.Far.M.;
- c) i collaboratori e i consulenti di A.S.Far.M. con qualsiasi tipologia d'incarico o contratto;
- d) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di A.S.Far.M.;
- e) i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici o enti privati in controllo pubblico, in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe presso A.S.Far.M.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti o circostanze riconducibili a soggetti che operano presso A.S.Far.M., di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in occasione o a causa dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, sia pure in modo causale.

Non rientrano nell'ambito di applicazione delle tutele previste dall'istituto in argomento le segnalazioni effettuate da soggetti non riconducibili alle categorie previste dal presente regolamento o da altre disposizioni di legge.

Art. 3 – Oggetto della segnalazione

I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni comprendono:

- a) l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale;
- b) a prescindere dalla rilevanza penale, situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni ad egli attribuite, che possa recare un danno, anche soltanto all'immagine, ad A.S.Far.M.

Può altresì formare oggetto di segnalazione un'attività illecita intrapresa, ma non ancora perfezionatasi, in presenza di elementi precisi e concordanti prodromici all'attività stessa.

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su mere voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

Art. 4 – Cosa riportare nella segnalazione.

La segnalazione deve specificare:

- a) le generalità del segnalante e i dati di contatto;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto antigiuridico oggetto della segnalazione;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che avrebbe/ro posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione o documento che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- h) la presenza di un eventuale di un eventuale interesse privato collegato alla segnalazione.

La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità di A.S.Far.M.

Sono quindi escluse dal procedimento in argomento, e non verranno verificate dal RPCT, le segnalazioni aventi ad oggetto esclusivamente rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, ai rapporti interpersonali con superiori gerarchici o colleghi o situazioni simili.

Art. 5 – Segnalazioni in forma anonima

Le segnalazioni presentate in forma anonima verranno prese in considerazione solo ove presentino elementi adeguatamente circostanziati, relativi a fatti di particolare gravità.

A.S.Far.M. prenderà in considerazione le segnalazioni anonime attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni in materia di *whistleblowing*, non rientrando le stesse, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54-*bis*, d.lgs. n. 165 del 2001.

Art. 6 - A chi deve essere inoltrata la segnalazione

La segnalazione di condotte illecite verificatesi presso A.S.Far.M. possono essere inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di quest'ultima Azienda speciale.

In alternativa, le segnalazioni gli illeciti possono essere inviate, senza ordine di preferenza, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Sono di competenza esclusiva dell'Autorità Nazionale Anticorruzione le comunicazioni di presunte misure ritenute ritorsive adottate nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione.

Art. 7 - Come inviare la segnalazione

Il soggetto che intende segnalare presunte condotte illecite può portarle a conoscenza del solo RPCT mediante il modello per la segnalazione rinvenibile sul sito istituzionale di A.S.Far.M. nella sezione “Amministrazione Trasparente/Anticorruzione e trasparenza” – che, debitamente compilato, dovrà essere inviato a mezzo pec all'indirizzo asfarm@pec.it. Detto indirizzo è ad uso esclusivo del RPCT dell'Azienda in modo da garantire la riservatezza del segnalante.

Nell'ipotesi in cui il segnalante fosse impossibilitato a trasmettere a mezzo pec la segnalazione, egli potrà avvalersi del servizio postale. In tal caso si ricorda che, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “*riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*”. Tali comunicazioni verranno acquisite al protocollo generale di A.S.Far.M. tramite scansione e registrazione solo dell'involucro esterno, che verrà poi trasmesso senza ritardo al RPCT.

Art. 8 – Controllo preliminare di ammissibilità

Ricevuta la segnalazione di condotte illecite, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.S.Far.M. verifica la sussistenza delle condizioni necessarie ad accordare al segnalante le tutele previste dal presente regolamento.

Si rende pertanto necessario verificare i seguenti presupposti:

- a) il segnalante deve rientrare tra le categorie di soggetti previste dall'art. 2 del presente regolamento;
- b) la segnalazione deve essere effettuata nell'interesse all'integrità di A.S.Far.M.;
- c) la segnalazione deve avere ad oggetto “condotte illecite” di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o di collaborazione;
- d) la segnalazione specifichi quant'altro richiesto dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 9 – Tutele del segnalante.

A.S.Far.M. riconosce al segnalante tre tipi di tutela:

- a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- b) la tutela da eventuali misure sanzionatorie, discriminatorie o ritorsive eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata;
- c) l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il segnalante sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale ovvero violi l'obbligo di fedeltà.

In particolare, il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro in conseguenza della presentazione della denuncia. Il dipendente licenziato per effetto della segnalazione di un illecito è reintegrato nel posto di lavoro.

Art. 10 – Responsabilità del segnalante

Le tutele riportate all'art. 9 del presente regolamento non sono riconosciute nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'ANAC o all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Art. 11 – Gestione riservata della segnalazione

L'identità del segnalante non può essere rivelata.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

È fatto obbligo al RPCT di procedere all'oscuramento degli elementi della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento ad altri soggetti per ragioni istruttorie, possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e sono escluse dall'accesso civico semplice e generalizzato di cui al d.lgs. n. 33 del 2013.

La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare.

Art. 12 – Conflitto di interessi

Il RPCT è tenuto ad astenersi da ogni valutazione in caso di eventuali conflitti di interessi; in tal caso, egli si astiene dal trattare la questione ed è tenuto a devolverlo alla responsabile amministrativa dell'area di appartenenza aziendale.

Art. 13 – Gruppo di lavoro

Il RPCT si avvalersi di collaboratori solo se strettamente necessario alla corretta gestione della segnalazione. Tale personale per tale attività dovrà essere autorizzato al trattamento dei dati personali o essere nominato responsabile del trattamento dei dati personali e, di conseguenza, i suddetti collaboratori dovranno attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT.

Art. 14 – Esito della segnalazione

Il RPCT provvede senza ritardo a fornire riscontro al segnalante in merito all'esito della segnalazione.

Il RPCT adotta i seguenti alternativi provvedimenti:

- a) archiviazione, adeguatamente motivata, in caso di manifesta infondatezza della segnalazione;
- b) assegnazione agli organi di A.S.Far.M. o alle autorità competenti, in caso di non manifesta infondatezza del fatto segnalato.

Con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, Il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro esito all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

Art. 15 – Assegnazione della segnalazione agli organi o alle autorità competenti

Qualora, all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il RPCT provvederà a trasmettere l'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti conseguenti:

- a) agli organi o alle strutture competenti di A.S.Far.M. affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare o siano adottati i provvedimenti ritenuti necessari;

- b) se del caso, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In tali eventualità:

- a) nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dagli organi competenti di A.S.Far.M. contro l'autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, A.S.Far.M. non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.
- b) nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- c) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

Art. 16 – Conservazione dei dati personali

I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un' arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Art. 17– Aggiornamenti

Il presente regolamento potrà essere modificato in relazione alle nuove indicazioni che saranno fornite da ANAC, anche con riferimento alla possibilità di aderire alla apposita Piattaforma informatica. Di ciò verrà data tempestiva comunicazione.

Art. 18 – Pubblicazioni

Il presente regolamento e il “modulo per la segnalazione di condotte illecite” sono portati a conoscenza di tutto il personale mediante posta elettronica e sono pubblicati sul sito istituzionale di A.S.Far.M. alla sezione “Amministrazione trasparente/Anticorruzione e trasparenza”.



A.S.Far.M.

Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari
21056 - Induno Olona (Va)

Via Maciachini, 9 Servizi Sociosanitari

P.IVA 02020550121 - Tel. 0332/20.60.01 – Fax 0332/20.16.65

Indirizzo e@mail : amministrazione@asfarm.it - sito internet : www.asfarm.it

Modulo per la segnalazione di condotte illecite

Le caselle contrassegnate dall'asterisco (*) devono essere compilate obbligatoriamente.

Dati del segnalante

Nome e cognome*:	
Codice fiscale*:	
Residenza*:	
Telefono*:	
E-mail*:	
Posta elettronica certificata:	
Ente pubblico/amministrazione pubblica/azienda speciale/società pubblica o altro ente presso il quale presta servizio*:	
Qualifica*:	

Dati e informazioni sulla condotta illecita oggetto di segnalazione

Ente presso il quale si è verificato il fatto*:	
Periodo in cui si è verificato il fatto*:	
Data in cui si è verificato il fatto:	
Luogo in cui si è verificato il fatto*:	
Autore dell'illecito che ha commesso il fatto*:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto*:	

Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano*:	☐ penalmente rilevanti; ☐ poste in essere in violazione dei codici di comportamento; ☐ poste in essere in violazioni di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; ☐ suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; ☐ suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione; ☐ altro da specificare
Settore cui può essere riferito il fatto	

Descrizione del fatto da segnalare *

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e a tal fine allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.